

L'immissione sul mercato di prodotti pericolosi non conformi, non sicuri o difettosi nel mercato della UE

Gli obblighi e le responsabilità di fabbricanti, importatori e distributori alla luce della più recente evoluzione legislativa e della giurisprudenza a livello sia nazionale che comunitario, nonché della prassi delle istituzioni nazionali e comunitarie

Gli atti legislativi dell'Unione Europea affrontano - in applicazione dei principi del "Trattato" - le questioni connesse all' "immissione sul mercato" di prodotti "non conformi", "non sicuri" o "difettosi".

La tematica é infatti strettamente connessa alla creazione del mercato Unico Europeo che, soprattutto nelle sue prime fasi di vita, era incentrata sull'abolizione delle barriere agli scambi tra prodotti fabbricati all'interno dell'allora Comunità Europea, oggi Unione Europea, regolando i criteri, le condizioni e i limiti per l'applicazione sempre più estesa del principio di libera circolazione delle merci, oltre che delle persone, dei servizi e dei capitali mercato unico.

In quell'epoca gli ostacoli più pericolosi per il libero scambio comunitario erano infatti rappresentati dalle legislazioni nazionali che fissavano - in forma spesso di "regole tecniche" - i requisiti tecnici che i prodotti dovevano obbligatoriamente rispettare ai fini dell'immissione proprio sul mercato. Tali "regole" differivano, infatti, da Stato a Stato, con la conseguente necessità di uniformare e di armonizzare le legislazioni dei paesi membri attraverso l'emanazione di direttive e regolamenti che si sostituissero completamente (armonizzazione totale) alle legislazioni nazionali.

La creazione e l'armonizzazione delle norme riguardanti la sicurezza dei prodotti ha comportato anche, quale conseguenza, l'armonizzazione delle disposizioni che disciplinano i ruoli gli obblighi e le responsabilità di tutti gli operatori economici in relazione all' "immissione sul mercato" di prodotti "difettosi" e/o "pericolosi" o, comunque, "non conformi" alla legislazione comunitaria, e, quindi, anche delle norme che riguardano il "ritiro" ed il "richiamo" dei prodotti dal mercato, l'informazione alle Autorità e ad i consumatori, nonché, infine, delle norme che riguardano i poteri delle Autorità di controllo e vigilanza del mercato, oltre che delle norme che riguardano gli organismi di certificazione e di accreditamento degli organismi stessi.

Come necessario corollario di tale legislazione sono stati creati i mezzi informatici di "allerta rapida" degli Stati membri della U.E. per i casi di "immissione sul mercato" di prodotti che presentano rischi gravi per gli utilizzatori/consumatori a livello transfrontaliero. Tale processo di integrazione é culminato nel 2008 con l'emanazione del c.d. "New legislative Framework", noto anche come "nuovo pacchetto legislativo comunitario", costituito dai **Regolamenti 764/2008/CE, 765/2008/CE** e dalla **Decisione 768/2008/CE**.

L'importanza dei due regolamenti comunitari appare storica e decisiva se si considera che il **Regolamento 765/2008/CE** fissa tra l'altro, per la prima volta - e con un provvedimento *self executive* che non richiede atti di recepimento nazionali - un **quadro comune di regole per il controllo dei prodotti alle frontiere della U.E., per la vigilanza sul mercato, nonché per l'accreditamento degli enti di verifica dei prodotti.**

Sempre il medesimo Regolamento ha introdotto anche, per la prima volta, disposizioni che stabiliscono i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti agli *"operatori economici"* - *"fabbricanti"*, *"importatori"* e *"distributori"*, nell'ambito dei procedimenti amministrativi nazionali aventi ad oggetto azioni di vigilanza e controllo del mercato e l'eventuale irrogazione di misure restrittive per la libera circolazione dei prodotti. Tali diritti saranno oggetto di una più ampia e specifica trattazione nel proseguo della presente relazione.

La **Decisione 768/2008/CE**, ha invece introdotto un *"nuovo modello"*, standardizzato per tutta la futura legislazione comunitaria che é destinata a costituire a base per l'emanazione delle prossime direttive e/o regolamenti che dovranno essere conformi a quel modello *"per tecnica legislativa e per struttura fondamentale"*. Il medesimo "modello" previsto dalla Decisione costituisce, inoltre, da subito un punto di riferimento interpretativo per tutta la legislazione comunitaria attualmente vigente così da aggiungere ai riferimenti interpretativi contenuti nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Tale quadro di riferimento, già utilizzato per l'emanazione delle nuove direttive sui *giocattoli* e *RoHS* (restrizione all'uso di sostanze pericolose), nonché per l'emanazione del nuovo Regolamento U.E. sui *materiali da costruzione*, fissa, infatti, un quadro molto più puntuale e preciso, rispetto al passato, degli obblighi che fanno capo agli *"operatori economici"*, anche nell'ambito delle procedure di Vigilanza del mercato. Il medesimo quadro normativo - che ripercorre in parte le strade già tracciate da alcune "Guide" della Commissione Europea, contiene, tra l'altro, una innovazione che riguarda in particolare la responsabilizzazione puntuale dei *"distributori"*, nell'ambito delle procedure di monitoraggio e di garanzia della sicurezza dei prodotti, nonché delle procedure di vigilanza del mercato.

Si tratta dunque, di una nuova di una nuova più completa e sintetica normativa comunitaria, unitamente alla fondamentale legislazione in materia di disciplina dei prodotti sul mercato nazionale che fissa le regole delle procedure amministrative anche per la vigilanza ed il controllo del mercato nonché per le eventuali sanzioni amministrative - L. 689/81 e L. 241/90 - che incidono pure sulle aziende - oltre che sulle persone anche con provvedimenti di divieto o di limitazione del commercio. Da qui, pertanto, la necessità di un bagaglio di conoscenze imprescindibili per le aziende produttrici ed importatrici che *"immettono"* prodotti nel mercato U.E., nonché per i distributori che si limitano *"mettere a disposizione"* tali prodotti nel mercato medesimo.

Solo la conoscenza delle suddette *regole* e delle relative responsabilità accompagnata dalla consapevolezza anche dei *diritti* che fanno capo agli *"operatori economici"*, può consentire di gestire in modo puntuale ed efficace, i rischi d'impresa con particolare riguardo alle situazioni di emergenza dovute all' *"immissione sul mercato"* di prodotti pericolosi. Tale conoscenza può, infatti, contribuire ad evitare per quanto possibile, le situazioni di *"crisi"* che si vengono a determinare quando é necessario fronteggiare con urgenza responsabilità aziendali previste dalle nuove discipline che responsabilizzano fortemente le imprese per tutelare in modo sempre più rigoroso tutti gli utilizzatori di prodotti *"immessi sul mercato"*, siano essi *"consumatori"* o *"lavoratori"*.

La conoscenza della legislazione comunitaria e degli atti connessi si impone dunque insieme a quella degli atti emanati dalla istituzioni europee per regolamentare e guidare gli *"operatori economici"* nell'interpretazione ed applicazione di tale legislazione così da costituire la base per l'organizzazione aziendale e per la predisposizione di efficaci procedure. In tal modo, può diventare possibile adempiere consapevolmente e tempestivamente agli obblighi derivanti dal nuovo quadro legislativo e pertanto, fronteggiare le responsabilità

che gli stessi "operatori economici" si trovano a dover gestire in modo anche preventivo, per evitare, tra l'altro, l'irrogazione di sanzioni amministrative e penali che conseguano alla violazione dei suddetti obblighi. La conoscenza, poi, della Legge 689/81 e del sistema sanzionatorio penale vigente a livello nazionale potrà contribuire alla creazione preventiva e sistematica di una adeguata organizzazione aziendale, in modo da consentire una conseguente e precisa definizione delle responsabilità personali di amministratori e di dirigenti con la finalità di ridurre per quanto possibile la inutile, onerosa, e dannosa moltiplicazione dei soggetti responsabili che altrimenti si verificherebbe in ogni occasione di procedimenti penali e/o amministrativi secondo la L. 689/81. Quest'ultima legge, infatti, è di applicazione generalizzata in tutti i casi di sanzioni amministrative pecuniarie e/o di sequestri e confische di natura amministrativa.

La predisposizione di adeguate procedure nell'ambito di una efficiente e razionale organizzazione aziendale dovrebbe procedere dall'alto del vertice aziendale in modo da predisporre un assetto societario basato su atti organizzativi per la gestione, in particolare della "responsabilità" da prodotto, mediante l'uso appropriato di delibere consiliari, deleghe (eventuali *sub deleghe*), organizzazioni aziendali, *job description* che dovrebbero contribuire a ridurre i rischi per l'esposizione a responsabilità civili di vario genere e natura, ivi comprese, nell'insieme, le responsabilità civili contrattuali ed extracontrattuali per "colpa" o oggettive per danno da prodotto difettoso che sono previste dal "Codice del consumo" e dal "Codice Civile", unitamente alla stipula di idonee polizze assicurative. Queste ultime, infatti, devono coprire adeguatamente l'azienda sia dai rischi derivanti da provvedimenti limitativi o impeditivi della libera circolazione dei prodotti imposti dall'Autorità o, anche, come ad esempio nel caso di "ritiro" e di "richiamo" dei prodotti dal mercato per i rischi connessi agli oneri che derivano dalle decisioni aziendali obiettivamente motivate dalla necessità di gestire le responsabilità di legge per prevenire l'intervento delle Autorità. Quanto sopra, naturalmente, fatti salvi i rischi per gli aspetti connessi alla responsabilità civile verso terzi.

La conoscenza adeguata e specifica nel quadro normativo sulla sicurezza dei prodotti risulta particolarmente importante anche in prospettiva di una tempestiva e corretta gestione dei rapporti che devono necessariamente essere instaurati - in Italia e/o in altri Stati membri Unione Europea - nei confronti delle Autorità di Vigilanza del Mercato, nonché, eventualmente, nei confronti delle istituzioni comunitarie, nel caso di "immissione sul mercato" di prodotti "non conformi", "pericolosi" o "difettosi".

La legislazione comunitaria riguardante l'"immissione sul mercato" di prodotti "non conformi", "pericolosi" o difettosi, risulta improntata in modo specifico sulla **prevenzione** ("i produttori devono essere informati dei rischi presentati dai propri prodotti"), **sul monitoraggio** ("controlli a campione e registro dei reclami"), sull'**informazione tempestiva** agli utilizzatori/consumatori ed alle Autorità di Vigilanza del mercato, nonché, infine, sull'adozione di **azioni correttive adeguate** alle situazioni di rischio, tenendo conto del quadro legislativo e di tutti gli altri fattori tecnici, economici e di opportunità che possono incidere sulle scelte aziendali, secondo strategie che non possono più trascurare il quadro d'insieme derivato dalla nuova legislazione per i prodotti commercializzati nel mercato unico.

E' proprio il criterio della tempestività - oltre a quello dell'adeguatezza - prescritto dalla legge che comporta le principali criticità nell'ambito delle azioni correttive adottate o adottabili nell'ambito dei rapporti con le Autorità

nazionali, di altri Stati membri e/o delle istituzioni comunitarie (in particolare, Commissione Europea il cui ruolo, anche a tutela delle imprese è cresciuto nel tempo).

Solo la tempestività ripetutamente prescritta dalla legge consente infatti - unitamente all'adeguatezza ed efficacia delle misure - di porre rimedio ai rischi generati dall' *"immissione sul mercato"* di prodotti pericolosi consentendo di evitare più o meno gravi danni agli utilizzatori, con i conseguenti obblighi di risarcimento ed i relativi effetti sull'immagine societaria che possono derivare da procedure pubbliche estese su scala europea. E' noto che nel passato marchi, anche importanti e prestigiosi, hanno pagato pesantemente le conseguenze di infortuni occorsi a consumatori/utilizzatori in conseguenza dell' *"immissione sul mercato"* di prodotti difettosi e, comunque, dannosi o anche soltanto pericolosi, specie nei casi in cui è stata trascurata una strategia adeguata in funzione del quadro legislativo e delle responsabilità penali e/o civili e/o amministrative.

La valutazione delle implicazioni per l'impresa ed il mercato della nuova legislazione comunitaria deve condurre alla consapevolezza relativa al fatto che gli effetti dell'*"immissione sul mercato"* di prodotti pericolosi è tale, secondo l'esperienza da poter riguardare qualsiasi azienda, anche la più nota e dotata dei migliori sistemi di gestione della qualità. Da qui la necessità per tutte le aziende di dotarsi preventivamente di una adeguata organizzazione e di una puntuale previsione di procedure e di strumenti (anche contrattuali) che tengano debitamente conto dei potenziali effetti moltiplicativi dei rischi che derivano anche dalla terziarizzazione e dalla delocalizzazione dei processi produttivi, con conseguenti maggiori difficoltà di controllo e di verifica della conformità dei prodotti e dei loro componenti.

Occorre valutare anticipatamente i tempi necessari per la valutazione dei rischi, per la formazione di decisioni, per l'effettuazione di azioni tempestive sul mercato e per l'informazione delle Autorità in quanto anche la tempistica può avere un ruolo decisivo per la riduzione del rischio di sanzioni amministrative e penali, purché esista una cultura d'impresa adeguata sotto ogni profilo organizzativo (ivi compreso anche sempre lo strumento contrattuale).

Azioni intempestive e non adeguate potranno comportare, al contrario, una aumento della esposizione al risarcimento del danno ed all'irrogazione di sanzioni penali ed amministrative da parte delle Autorità.

Il *"Codice del consumo"* italiano - D.lgs. 206/2005 - in attuazione della direttiva 2001/95/CE sulla *"sicurezza generale"* dei prodotti **statuisce che:**

*"Qualora i produttori e i distributori **sappiano** o **debbano sapere**, sulla base delle informazioni in loro possesso e **in quanto operatori professionali**, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il*

*consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, **informano immediatamente le amministrazioni competenti**"* (art. 104 del *"Codice del Consumo"*).

La norma in questione evidenzia che gli *"operatori economici"* sono destinatari di un obbligo di **diligenza qualificata** che implica la necessità (e non già la mera facoltà) di vigilare sulla sicurezza dei prodotti attraverso l'utilizzo adeguato degli strumenti resi disponibili dalla tecnica e dai sistemi di gestione della qualità. In caso contrario non sarà, infatti, possibile adempiere al **gravoso** obbligo di avvisare **immediatamente** le amministrazioni competenti che avranno il compito di valutare, unitamente alle istituzioni comunitarie, l'analisi dei rischi e le conseguenti azioni intraprese dai fabbricanti, al fine, se del caso, di imporre misure più decise o

eventuali integrazioni o anche, nel caso di inadempimenti, di imporre le sanzioni che, nel caso di immissione sul mercato di prodotti pericolosi, sono anche di carattere penale.

Il Codice del consumo prevede la sanzione dell'arresto da **sei mesi** ad un **anno** e l'ammenda da **10.000 euro** a **50.000 euro** per l' *"immissione sul mercato"* di prodotti difettosi. Da rilevare che per il reato in questione non é prevista la possibilità di estinzione per mezzo dell'istituto dell'oblazione.

Ulteriori tipologie di **reato contravvenzionale** di pericolo sono previste in relazione all' inosservanza dei provvedimenti restrittivi emanati dalle Autorità di Vigilanza del Mercato.

Anche l'art. 57 del "Testo Unico" in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - D.lgs. 81/08 - prevede specifiche sanzioni penali - arresto da **3 a 6 mesi** o ammenda da **€ 10.000** ad **€ 40.000** - applicabili alla fabbricazione, alla vendita, al noleggio ed alla concessione in uso di *"attrezzature di lavoro"* non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Il sistema prevenzionale risulta improntato verso una *"preferenza"* ed una priorità delle misure volontariamente attuate dagli *"operatori economici"*. Tali misure - se e nella misura in cui dovessero risultare inadeguate e/o inefficaci, possono essere di volta in volta integrate da misure coercitive, sostitutive o integrative, imposte dalle Autorità pubbliche di Vigilanza del mercato successivamente alla valutazione delle azioni intraprese da *"fabbricanti"* *"importatori"* e *"distributori"*.

L'applicazione di misure volontarie risulta nettamente preferibile rispetto alla applicazione di misure imposte dalle Autorità di vigilanza del mercato.

Queste ultime, infatti, sono indicative di inadempimenti posti in essere dagli operatori economici e possono risultare più gravi e penalizzanti ed anche avere una gravemente negativa anche per la potenziale incidenza gravemente negativa sull'immagine e sulla credibilità aziendale, a causa, tra l'altro, degli effetti determinati, nei casi più gravi, dalla pubblicazione sul sistema rapido di allerta comunitaria Rapex, i cui rapporti periodici sono accessibili a chiunque e che di recente é stato esteso anche a prodotti non di consumo.

La possibilità per *"fabbricanti"*, *"importatori"* e *"distributori"* di intraprendere tempestivamente e correttamente misure correttive comporta però anche la necessità di una precisa conoscenza delle tipologie delle stesse, nonché dei criteri di gradualità previsti dal legislatore comunitario in relazione ai rischi presentati dai prodotti. Tali criteri sono contenuti in fonti ufficiali comunitarie che prevedono anche metodi per il *"calcolo del rischio"* dei prodotti.

La **Decisione della Commissione europea 2004/905/CE** (allegata alla documentazione fornita), emanata nell'ambito della direttiva 2001/95/CE, risulta particolarmente importante al suddetto fine in quanto rappresenta l'unica fonte ufficiale esistente che risulta essere volta a stabilire *"orientamenti per la denuncia della pericolosità di generi di consumo alle autorità competenti degli Stati membri da parte di produttori e distributori, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/95/CE"*.

Tale **"Decisione"** contiene punti di riferimento che consentono di *"calcolare"* precisamente il rischio presentato dai prodotti in relazione ad elementi valutabili dagli *"operatori economici"* quali la *"Gravità"* delle lesioni che possono essere conseguenza dell'utilizzo del prodotto (suddivise in *"leggere"*, *"gravi"* e *"gravissime"*), la

"probabilità" del verificarsi dell'infortunio ("bassa", "media", "alta") nonché la tipologia di persone esposte ("non vulnerabili" - "vulnerabili" ad esempio "bambini" ed "anziani").

La Decisione in questione contiene anche importanti criteri per valutare la necessità o meno di "notifica" dei prodotti pericolosi alle Autorità nazionali di Vigilanza del Mercato.

In altre parole, la Decisione in questione mette a disposizione un "Quadro metodologico per facilitare la valutazione coerente dei rischi" e presenta il vantaggio di provenire **da fonti ufficiali** normalmente utilizzate sia dalle istituzioni nazionali **che** da quelle comunitarie. Tale strumento, dunque, se correttamente utilizzato, potrà fornire risultati che saranno difficilmente contestabili dalle amministrazioni nazionali.

La Decisione 2004/905/CE contiene anche un formulario standardizzato per l'effettuazione della notifica alle Autorità di Vigilanza delle informazioni relative ai prodotti pericolosi. Tale formulario contiene in particolare la precisa indicazione della tipologia di informazioni che è necessario fornire suddette Autorità nel caso di "immissione" di prodotti pericolosi nel mercato U.E..

A partire dal 2009 la Commissione Europea ha provveduto inoltre ad istituire una **piattaforma informatica** denominata "Business application" destinata a facilitare i gli "operatori economici" nell'adempimento degli obblighi di notifica dei prodotti pericolosi alle Autorità.

Il vantaggio dello strumento in questione consiste **nella possibilità di effettuare un'unica notifica di prodotti pericolosi valida nei confronti di tutte le Autorità di Vigilanza del mercato interessate in ambito U.E..**

L'innovazione risulta particolarmente importante se si considera che in questo modo vengono eliminate le oggettive difficoltà che si possono incontrare nell'instaurazione di rapporti con le Autorità di Vigilanza del Mercato di Stati membri diversi da quello di fabbricazione del prodotto, nonché se si considera che le informazioni fornite dagli "operatori economici" potranno essere contemporaneamente condivise con la Commissione Europea.

Ancora, la Decisione della Commissione 2010/15/CE, sebbene formalmente indirizzata agli Stati membri, contiene informazioni utili in merito al funzionamento ed alla gestione del sistema rapido di allerta comunitaria denominato *RAPEX* che deve essere utilizzato per prodotti che presentano "rischi gravi" e che sono commercializzati in più di uno stato membro.

Tutte le disposizioni legislative e gli strumenti sopra indicati dovranno essere utilizzate per la definizione di procedure aziendali finalizzate a garantire la speditezza e l'efficienza richiesta nel caso di "immissione sul mercato" di "prodotti pericolosi".

Come già accennato in precedenza, la conoscenza della legislazione comunitaria di prodotto dovrà essere affiancata anche da una corretta conoscenza della legislazione nazionale applicabile nel caso di procedimenti amministrativi per la vigilanza del mercato.

Ci si riferisce in particolare alla L. 241/90 che stabilisce "norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed alla L. 689/81 c.d. legge sulle "depenalizzazioni" che è applicabile in tutti i casi di previsione di sanzioni pecuniarie e di relative misure cautelari ("sequestro amministrativo"), nonché delle sanzioni accessorie.

Tale legislazione nazionale risulta di particolare importanza in quanto oltre a regolare la procedura per l'adozione dei provvedimenti amministrativi nell'interesse pubblico, contiene anche importantissime previsioni riguardanti i diritti degli *"operatori economici"* nell'ambito delle procedure medesime.

La Legge 241/90 regola, infatti, i procedimenti amministrativi di vigilanza del mercato e contiene importantissime norme riguardanti, ad esempio, il **diritto di accesso** agli atti del procedimento e l'**obbligo di motivazione** degli atti amministrativi.

Mentre la L. 241/91 disegna - anche nel rispetto dei diritti dei cittadini ed imprese - i principi fondamentali del procedimento amministrativo, in modo da salvaguardare garanzie essenziali per la difesa (informazione, partecipazione, accesso agli atti, audizioni, memorie difensive).

La Legge 689/81 contiene norme riguardanti anche i diritti applicabili a *"fabbricanti"*, *"importatori"* e *"distributori"* nell'ambito di procedure di vigilanza del mercato, quali, ad esempio, le norme riguardanti gli *"Accertamenti mediante analisi di campioni"*, le norme sul diritto di preventiva audizione, nonché di norme che regolano la forma, la notifica - i mezzi di impugnazione nei vari gradi del procedimento, nonché la prescrizione delle contestazioni che comportano l'irrogazione di sanzioni amministrative.

Sempre la medesima norma prevede dunque, in particolare, anche disposizioni specifiche in materia di controdeduzioni difensive contro le sanzioni irrogate e di opposizione avverso il sequestro amministrativo.

Il quadro dei diritti fondamentali che fanno capo agli *operatori economici* nell'ambito dei procedimenti amministrativi di vigilanza del mercato è stato oggi integrato al livello Europeo dal Regolamento 765/2008/CE e, con specifico riferimento alle regole tecniche, dal Regolamento 764/2008/CE.

Il suddetto Regolamento prevede infatti i seguenti diritti "minimi" che fanno capo agli *"operatori economici"* e che sono applicabili in tutto il territorio comunitario a partire dal 10 gennaio 2010.

A partire da tale data, tutte le Autorità di Vigilanza del Mercato hanno l'obbligo di avvisare gli *"operatori economici"* interessati all'indirizzo indicato sul prodotto o nella documentazione che lo accompagna quando decidono di *ritirare* un prodotto fabbricato in un altro Stato membro. In caso di adozione di altre misure restrittive della libera circolazione dei prodotti, diverse dal *ritiro*, è invece previsto l'obbligo informare senza indugio l'operatore economico pertinente con indicazione anche dei mezzi di ricorso previsti dalla normativa dello Stato membro interessato, nonché dei termini cui tali mezzi di ricorso sono soggetti.

E' previsto inoltre l'obbligo delle Autorità di **sentire** l' *"operatore economico"* interessato prima della adozione di misure limitative della *"libera circolazione"* dei prodotti, a meno che non sussistano **ragioni di particolari di urgenza** per la **tutela della salute**, della **sicurezza** oppure altri motivi connessi agli interessi pubblici oggetto della pertinente normativa comunitaria di armonizzazione.

Comunque, anche nei suddetti casi di urgenza è previsto l'obbligo di sentire l' *"operatore economico"* non appena possibile al fine anche, se del caso, del riesame della misura adottata.

Infine, non appena l'operatore economico dimostri di aver preso provvedimenti efficaci, le Autorità di vigilanza saranno obbligate a *"ritirare"* o *"modificare"* le misure adottate.

L'incidenza del **Regolamento comunitario 765/2008/CE** risulta estremamente importante in quanto gli operatori economici potranno finalmente fare affidamento su di un nucleo minimo ed essenziale di diritti

applicabili indistintamente in tutti i paesi dell'Unione Europea, superando in tal modo anche le difficoltà che possono insorgere a livello linguistico ed interpretativo, nella ricerca e nell'applicazione delle leggi di altri paesi membri.

L'applicazione delle suddette disposizioni del **Regolamento 765/2008/CE** é inoltre garantita dalla Commissione Europea che ha i diritto/dovere **di vigilare sull'applicazione del Regolamento medesimo** e che, in caso di violazioni, potrà essere informata dagli operatori economici attraverso appositi esposti denuncia.

Di grande importanza, alla luce dell'esperienza maturata per il superamento degli ostacoli al commercio nel Mercato unico europeo é anche il Regolamento 764/2008/CE che ha istituito una procedura *ad hoc* per tutelare gli operatori economici contro il pericolo che gli Stati abusino delle "regole tecniche" per impedire l'accesso al mercato di prodotti in violazione del diritto alla libera circolazione. Questo "Regolamento" é stato infatti emanato sulla base della considerazione che: *"Sussistono ancora numerosi problemi per quanto riguarda la corretta applicazione del principio del reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri. Occorre pertanto stabilire procedure che riducano al minimo la possibilità che regole tecniche determinino ostacoli illegittimi alla libera circolazione delle merci tra Stati membri. L'assenza di siffatte procedure negli Stati membri crea ulteriori ostacoli alla libera circolazione delle merci in quanto dissuade le imprese dal vendere, nel territorio dello Stato membro che applica regole tecniche, i propri prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro. Dalle indagini é emerso che molte imprese, soprattutto le piccole e medie imprese (PMI), adattano i loro prodotti così da renderli conformi alle regole tecniche degli Stati membri o si astengono dal commercializzarli sul territorio di tali Stati membri"*.

Avv. Prof. Antonio Oddo
Avv. Claudio Gabriele
Studio legale Oddo (Milano)